

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 1855	Sezione: III
------------	--------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata

Concorso di colpa del soggetto leso: No

Risarcimento alla costituita parte civile: si

Altro:

Quantum: mesi otto di reclusione.

Gradi precedenti

1° Grado: il Pretore di Brescia il 17/09/98 condannava alla pena di mesi nove di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, assegnava somme a titolo di provvisoria nella misura indicata in atti; pena sospesa e non menzione

2° Grado: la Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 21/10/03, in parziale riforma della sentenza del 17/09/98, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni colpose in danno di Z.S. perchè estinto per prescrizione; riducendo la pena inflitta a mesi otto di reclusione; confermava nel resto.

Precedente giudizio di Cassazione: la Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 04/11/08, annullava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 21/10/03, per nullità, ex art. 178 c.p.p. e segg., non essendo stato effettuato avviso di udienza ad uno dei due difensori dell'appellante; l'altro codifensore era stato ritualmente avvisato.

Corte di Appello in sede di rinvio: la Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 29/09/09 - decidendo in sede di rinvio - dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di lesioni colpose in danno di Z.S. perchè estinto per prescrizione; riducendo la pena inflitta a mesi otto di reclusione; confermava nel resto.

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte	

Fattispecie

Nell'effettuare un intervento di manutenzione di una gru carroponte ometteva di utilizzare sia le scale che le cinture di sicurezza, presidi antinfortunio presenti in azienda.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: si X				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Si è ritenuto ricorrere gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di omicidio colposo, quando la vittima nell'eseguire l'intervento di riparazione del carroponte non indossava la cintura di sicurezza perchè mancavano agevoli e funzionali possibilità di agganciamento della fune di trattenimento sul carroponte su cui doveva operare. In tale occasione mancava, altresì, la passerella prevista dalla disciplina antinfortunistica per garantire le condizioni di sicurezza nell'ipotesi

di intervento sul carroponte e l'adozione dei predetti presidi antinfortunistici competeva direttamente al datore di lavoro nella cui sede di produzione si era verificato il sinistro de quo. L'eventuale condotta imprudente della vittima dell'infortunio costituiva, tutt'al più, mera occasione della produzione dell'evento, senza assurgere a fatto assolutamente eccezionale del tutto al di fuori della normale prevedibilità, tale da escludere la responsabilità penale del datore di lavoro.

La delega conferita in punto di sicurezza dal datore di lavoro ad un dipendente, se priva di effettive dotazioni economiche, risulta inadeguata a liberare il datore di lavoro dagli obblighi di prevenzione infortuni in relazione ai fatti in esame il tutto ai sensi degli artt. 40 e 589 c.p. e art. 2087 c.c..

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.